



Circ. n° 61

Mozzanica, 29 novembre 2022

**Al Personale docente**  
**Al Personale ATA**  
**Ai Genitori degli alunni della Scuola**  
**All'Albo on line /Sito web**

**Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti e bevande ad uso collettivo nella scuola**

L'alimentazione nella scuola implica la trattazione di temi connessi alla salute e alla sicurezza.

La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti e bevande all'interno delle classi richiama tre gravi problematiche:

- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nell'Istituto di alimenti, incluse le caramelle, e bevande comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili, e per la Scuola stessa il rischio di imbattersi, secondo le recenti normative alimentari, in gravi sanzioni.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori che gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone quanto di seguito:

- è fatto divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti e bevande a consumo collettivo, se non la merenda e la bibita assegnate dai genitori al proprio figlio/a;
- non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di bevande e/o alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, così come pure di prodotti confezionati.

E, invero, i cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio e distribuiti dal personale formato allo scopo, in quanto, peraltro, studiati e stabiliti - nella quantità e nella composizione - dall'ASL.

Conseguentemente, è escluso il consumo a Scuola di cibi, comprese le caramelle, e bevande di altra provenienza, eccetto la merenda e la bibita fornite dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

Qualora l'insegnante autorizzi la consumazione di alimenti e bevande in classe, sarà ritenuto esclusivo responsabile, in termini di vigilanza, relativamente ai danni che questa può causare agli alunni.

L'unica deroga alla sopra detta prescrizione è ammessa nei momenti di convivialità connessi esclusivamente all'organizzazione di feste in occasione di ricorrenze a cadenza annuale (Festa dell'Accoglienza, Santa Lucia, Natale, Carnevale, Pasqua e festa di fine anno), purché vengano

organizzati prevedendo la presenza delle famiglie di tutti gli alunni (che quindi assumeranno su di loro la responsabilità dell'assunzione di cibi e bevande da parte dei rispettivi figli).  
Gli alimenti eventualmente introdotti a scuola nelle ricorrenze suddette, dovranno comunque indicare tutti gli ingredienti e se acquistati in confezioni chiuse dovranno avere la scadenza ben visibile.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Benedetta Maria Fallica**

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.  
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non  
seguirà trasmissione originale con firma autografa